



# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE CIVICHE**

## **REVISIONI**

	<b>Data</b>	<b>Delibera del Consiglio comunale</b>
<b>0</b>	<b>16 Luglio 2019 - approvazione</b>	<b>n. 35</b>
<b>1</b>		
<b>2</b>		
<b>3</b>		
<b>4</b>		
<b>5</b>		

## **Articolo 1 – Istituzione e finalità delle Consulte Civiche**

1. L'Amministrazione comunale riconosce l'importanza della partecipazione attiva e continuativa dei cittadini che abitano e operano sul territorio alla vita e alla crescita sociale, culturale, professionale ed economica della propria Comunità, attraverso l'istituzione delle Consulte civiche.
2. Le Consulte civiche sono organismi di partecipazione popolare all'azione amministrativa del Comune con finalità di ricerca, studio, analisi, proposta ed impulso innovativo sulle materie di competenza dell'Ente. Esse si esprimono attraverso modalità non vincolanti di collaborazione con gli organi politici e burocratici del Comune.
3. Il funzionamento delle Consulte civiche è disciplinato dal presente regolamento comunale.

## **Articolo 2 – Costituzione**

1. La Giunta comunale ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più Consulte civiche definendone l'ambito di competenza ed il numero di rappresentanti che dovrà essere comunque in numero non superiore a otto.

## **Articolo 3 – Requisiti e modalità per la nomina dei componenti**

1. Il Sindaco nomina i componenti delle Consulte, in numero comunque non superiore a otto, di concerto con il Presidente del Consiglio comunale e sentiti i Capigruppo consiliari.
2. Il Sindaco può altresì individuare, su indicazione del Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo consiliari, quali ulteriori invitati permanenti ai lavori della Consulta altre realtà rappresentative tra cui quelle dell'associazionismo, del volontariato, delle categorie professionali, dell'imprenditoria.
3. Il Sindaco, l'Assessore competente per materia o il Consigliere incaricato e il Presidente del Consiglio comunale possono, per il proficuo svolgimento dei lavori della Consulta, partecipare alle sue riunioni e presiederle qualora vengano riunite in sedute aperte al pubblico.
4. Possono essere nominati membri di Consulta i cittadini che hanno risposto ad apposito avviso pubblico, fornendo la loro disponibilità e manifestando interesse o competenza nella materia della Consulta.
5. Non possono essere nominati membri di Consulta coloro che non possiedono i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, né i Consiglieri e gli Assessori comunali in carica.

## **Art. 4 – Durata in carica, decadenza e dimissione dei componenti**

1. I membri delle Consulte rimangono in carica per due anni dalla loro nomina.
2. I membri delle Consulte decadono qualora perdano i requisiti per essere nominati di cui al precedente articolo.
3. I membri della Consulta possono dimettersi dal proprio incarico in qualsiasi momento, con una semplice comunicazione anche non motivata. Le dimissioni vengono trasmesse al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e vengono

riportate nel verbale della riunione successiva della Consulta.

4. Il Sindaco può procedere alla revoca ed alla sostituzione di uno o più membri con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

5. Le funzioni di controllo sull'azione delle Consulte civiche e dei loro componenti sono esercitate dal Presidente del Consiglio comunale di concerto con i Capigruppo consiliari, che, in caso di rilievi, li comunicano al Coordinatore della Consulta stessa e al Sindaco per eventuali provvedimenti.

6. La Giunta comunale può con propria deliberazione procedere allo scioglimento della Consulta.

#### **Art. 5 – Convocazione e coordinamento delle Consulte civiche**

1. Le Consulte civiche sono convocate dal Presidente del Consiglio comunale, di concerto con il Coordinatore della Consulta, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione, trasmesso mediante posta elettronica a tutti i componenti, riporta il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno e indica se trattasi di seduta aperta al pubblico.

2. Delle convocazioni è sempre data comunicazione al Sindaco e all'Assessore competente per materia o al Consigliere incaricato.

3. I lavori della Consulta sono facilitati e presieduti da un Coordinatore, individuato dai membri della Consulta stessa tra di essi all'inizio della prima riunione utile, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3 comma 3.

4. Le Consulte civiche si riuniscono almeno tre volte l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta ne facciano richiesta almeno i due terzi dei membri, che debbono indicare l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Nel caso, la Consulta si riunisce entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Il Sindaco, i singoli Assessori o la giunta comunale possono sottoporre a preventivo parere delle commissioni proposte di deliberazione anche di competenza consiliare.

#### **Art. 6 – Validità e verbalizzazione delle sedute**

1. Le riunioni delle Consulte civiche non necessitano di numero legale per la propria validità.

2. Ogni seduta sarà verbalizzata a cura di un Segretario verbalizzante, individuato fra i membri della Consulta nella prima riunione utile.

3. Il verbale dovrà essere sommario e deve indicare i membri presenti e riportare le proposte, i suggerimenti e le azioni di stimolo sulle materie di competenza della Consulta stessa.

4. Lo stesso dovrà essere trasmesso, entro 10 giorni dalla data dell'adunanza, al Sindaco, all'Assessore competente per materia o al Consigliere incaricato e al Presidente del Consiglio comunale.

#### **Art. 7 – Impegni dell'Ente ed esclusione di compensi**

1. L'Ente si impegna a mettere a disposizione per le riunioni delle Consulte civiche un'adeguata sala, di norma nel Palazzo Municipale.
2. All'Ufficio Segreteria competono le funzioni di supporto al funzionamento delle Consulte.
3. La partecipazione alle Consulte civiche è gratuita. Ai membri delle stesse non vengono corrisposti compensi, né rimborsi di alcun genere per la collaborazione ai lavori, per la presenza alle riunioni, per l'assunzione di incarichi.
4. Gli Amministratori comunali che partecipano alle riunioni delle consulte non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso.

### **Articolo 8 – Pubblicità dei lavori**

1. Le sedute delle Consulte civiche di norma si svolgono in forma segreta. Su indicazione del Sindaco si possono svolgere in forma pubblica.
2. Alle sedute possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari e i dipendenti dell'ente, esperti e professionisti esterni.

### **Articolo 9 – Consulta delle Frazioni**

1. Riconosciuta la particolare configurazione territoriale della Città di Crescentino che è suddivisa fra il Centro cittadino e 13 frazioni, è istituita la Consulta delle Frazioni.
2. Obiettivo di tale Consulta è quello di svolgere attività di ricerca, studio, analisi, proposta, impulso innovativo e collegamento fra l'Amministrazione comunale ed i frazionisti.
3. La Consulta delle frazioni è composta da 10 membri provenienti in numero massimo di due da ciascuno dei seguenti ambiti territoriali:
  - Ambito di San Silvestro, Santa Maria, Caravini, Monticelli, Sasso e Porzioni
  - Ambito di San Genuario
  - Ambito di San Grisante
  - Ambito di Galli e Cascinotti
  - Ambito di Campagna, Monte e Cerrone
4. Il Coordinatore della Consulta delle Frazioni è l'Assessore competente.
5. Alla Consulta delle Frazioni si applicano tutti i precedenti articoli, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente.

### **Articolo 10 – Norma rinvio**

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente si fa rinvio al Codice Civile ed ai principi del diritto amministrativo in materia di funzionamento degli organi collegiali.